

*Comune di***MARINA DI GIOIOSA IONICA***Città Metropolitana di Reggio Calabria**www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento per la definizione agevolata delle Entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

L'anno duemiladiciassette addì uno del mese di febbraio alle ore 18:20 convocato come da avvisi consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, sotto la presidenza del consigliere Dott.ssa LOREDANA FEMIA, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

FEMIA LOREDANA	P	BADOLISANI MARIA TERESA	P
Vestito Domenico	P	MESITI PASQUALE	P
LUPIS FRANCESCO	P	ROMEO VIVIANA	A
Loschiavo Maria Elena	P	ALBANESE DANIELE	P
COLUCCIO GIUSEPPE	P	SALOMONE SERGIO	P
NAPOLI ISIDORO	P		

Presenti n. 10 Assenti n. 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Arturo Tresoldi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato che essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 10 su n. 11 Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, l'adunanza è legale ai termini dell' art. 38 del D.Lvo. N. 267 del 18/8/2000;

1) DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA A DELIBERARE SULL'OGGETTO SOPRAINDICATO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio Comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione agevolata *di tutte le entrate, anche tributarie*, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni *dal 2000 al 2016*.

Visto che il Consigliere **Maria Teresa Badolisani** Presenta i seguenti emendamenti :

EMENDAMENTO N. 1

Emendamento alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016", punto n. 4 all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 26/01/2017.

Testo emendamento:

Il sottoscritto consigliere comunale propone di modificare il testo dell'art. 3, comma 2, del regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016, sostituendo alle parole *"entro il numero massimo di quattro rate"*, il seguente testo: *"entro il numero massimo di cinque rate"*.

EMENDAMENTO N. 2

Emendamento alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016", punto n. 4 all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 26/01/2017.

Testo emendamento:

Il sottoscritto consigliere comunale propone di aggiungere all'art. 4, comma 1, del regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016, la seguente lettera e): *"versamento in cinque rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di febbraio, aprile e settembre 2018"*.

EMENDAMENTO N.3

Emendamento alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016", punto n. 4 all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 26/01/2017.

Testo emendamento:

Il sottoscritto consigliere comunale propone di aggiungere al regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016, il seguente articolo 9: titolo *"Pubblicità"*; testo *"Entro 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. Gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche Mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale"*.

Il Consigliere Badolisani precisa che in merito a questo punto all'ordine del giorno ho presentato tre emendamenti che, a mio giudizio, potrebbero migliorare l'efficacia e l'ambito di applicazione della definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento.

In primo luogo propongo a questo consiglio di prevedere un numero più elevato di rate, passando da quattro a cinque. Ritengo che, così facendo, i contribuenti potrebbero essere più facilitati al pagamento. Ciò consentirebbe al Comune di incassare delle somme e ai cittadini di alleviare parzialmente il loro impegno economico. D'altra parte il concessionario Equitalia Riscossione s.p.a. ha previsto un aumento del numero delle rate da quattro a cinque al fine di agevolare il ricorso a tale procedura. Inoltre, ho avuto modo di verificare che altri Comuni hanno previsto un numero di rate superiore a quattro. Qualora la mia proposta dovesse essere accolta, le cinque rate sarebbero previste nei mesi di luglio, novembre 2017 e febbraio, aprile e settembre 2018.

L'altra modifica che ho proposto riguarda la pubblicità che verrà data a questo piano di definizione agevolata. Credo che sia imperativo garantire la massima diffusione di questo piano, raggiungendo strati della popolazione che per informarsi non utilizzano internet. Per fare questo è necessario ricorrere a forme di comunicazione tradizionali come potrebbero essere ad esempio gli avvisi murali affissi lungo il territorio comunale ovvero la diffusione a mezzo stampa, tramite le testate giornalistiche ed emittenti locali. Per tutti questi motivi ho proposto di regolamentare questo aspetto tramite la previsione di uno specifico articolo.

La Dott.ssa Tiziana Romano nella sua qualità di Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di Marina di Gioiosa Tonica:

VISTO lo schema di regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016, proposto all'attenzione del Consiglio Comunale per la relativa approvazione;

VISTI i tre emendamenti presentati in data 23/01/2017 dal Consigliere Comunale, avv. Maria Teresa Badolisani, del gruppo "Progetto Paese", i cui primi due sono tesi a modificare gli art. 3, comma 2 e art 4, comma 1, lett. d) del regolamento con la previsione di cinque rate, anziché quattro, per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento inserendo un'ulteriore rata a febbraio 2018;

RICHIAMATO l'art. 3.5 dell'allegato 4/2 al d.lgs 118/2011 e s.m.i, che testualmente dispone: *"Nel caso di rateizzazione di entrate proprie l'accertamento dell'entrata è effettuato ed imputato all'esercizio in cui l'obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell'ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi.*

L'accertamento di entrate rateizzate oltre tale termine è effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate.

Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono"

CONSIDERATO che:

- gli emendamenti n. 1) e n. 2) lasciano inalterata l'ultima rata prevista per il mese di settembre 2018;
- il terzo emendamento propone l'inserimento di un nuovo articolo al regolamento comunale al fine di prevedere la più ampia e diffusa pubblicizzazione delle disposizioni regolamentari in esame, e, pertanto, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTO l'art. 5, comma 1, del vigente regolamento di contabilità, il quale stabilisce: " Il parere di regolarità contabile deve essere apposto esclusivamente sugli atti aventi rilevanza contabile dal ragioniere capo. Gli atti sottoposti a parere di regolarità contabile sono:

a) proposte di decreti del sindaco;

b) proposte di deliberazioni del consiglio comunale e della giunta comunale che dispongano l'assegnazione di risorse ai Responsabili del Servizio che comunque comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale del comune;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile sull'emendamento presentato dal Consigliere Comunale, avv. Maria Teresa Badolisani, del gruppo "Progetto Paese", giusta nota prot. 1277 del 23/01/2017, ed avente ad oggetto: **"Approvazione del regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex D.L. n. 193/2016"** in quanto comporta la previsione di una variazione del numero delle rate, per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento, da un massimo di quattro ad un massimo di cinque con l'inserimento di una rata intermedia per il mese di febbraio 2018 senza modificare il termine ultimo previsto per il mese di settembre 2018, nonché la previsione di una diffusa pubblicizzazione del regolamento in questione che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Visto che il Revisore dei Conti Dott. Seminara Salvatore con verbale n. 2 del 25/01/2017 dopo aver proceduto all'esame della documentazione ricevuta in data odierna dal Segretario Comunale

inerente numero tre emendamenti al regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex Decreto Legge n. 193 del 2016, proposti dal consigliere comunale Avv. Maria Teresa Badolisani;

Premesso che:

L'art. 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge di 10 dicembre 2016, n. 225, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016, prevede la possibilità di regolamentare la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie dei Comuni, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto n. 639 del 1910.

Che il consigliere comunale Avv. Maria Teresa Badolisani ha presentato n. 3 proposte di emendamento con nota acquisita al n. 1277 del 23/01/2017 del protocollo generale dell'Ente;

Considerato che

- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, tra le funzioni degli organi di revisione prevede il rilascio di parere in relazione alle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali;

Esaminati gli emendamenti di cui alla nota richiamata in premessa;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il parere favorevole del responsabile del Settore Economico — Finanziario che

ha espresso parere favorevole sugli emendamenti al regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento, ex Decreto Legge n. 193 del 2016 di cui alla nota prot. n. 1277 del 23/01/2017 a firma del consigliere Avv. Maria Teresa Badolisani richiamando le raccomandazioni già espresse nel parere reso con verbale n. 1 del 20/01/2017.

Visto che il Sindaco, Domenico Vestito e Consigliere Comunale Daniele Albanese, con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno della seduta di Consiglio Comunale del 26 gennaio 2017, recante approvazione del "Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex D.L. n. 193/2016, propongono i seguenti Emendamenti :

2) Art. 1, comma 1:

sostituire le parole: *"concessionario Soget S.p.A."*, con le parole: *"Comune di Marina di Gioiosa Ionica – Ufficio Tributi"*.

3) Art. 3, comma 3:

abrogazione del seguente testo: *"(o concessionario o società in house)"*

aggiunta del seguente periodo: *"nella, modulistica predisposta occorrerà indicare le modalità di ricezione delle istanze, anche tramite posta elettronica certificata, gli orari di apertura al pubblico dell'ufficio tributi, i riferimenti telefonici e di posta elettronica ordinaria per richiedere chiarimenti e informazioni"*.

4) Art. 4, comma 1, primo periodo:

sostituire la parola: *"Il concessionario"*, con le parole: *"l'Ufficio Tributi"*.

5) Art. 4, comma 1, secondo periodo:

sostituire le parole: *"Il concessionario"*, con le parole: *"l'Ufficio Tributi"*.

Visto che il consigliere, Pasquale Mesiti, ha richiesto al Consiglio Comunale di pronunciarsi sui seguenti emendamenti del regolamento in oggetto:

1) Eliminazione, all'art. 3, comma 1, della locuzione: "al concessionario soget s.p.a."

2) Eliminazione all'art. 3 comma 3 della locuzione "o concessionario o società in house"

3) Sostituzione all'art. 4 comma 1, I e III rigo, della locuzione: "Concessionario" con la locuzione "Comune"

4) Aggiunta, all'art. 4 comma 1, dopo la lettera d), della locuzione: "e) -eccezionalmente, solo per importi superiori ai 1.000,00 euro, versamento in otto rate di pari importo entro i mesi di

luglio, ottobre e dicembre 2017 ed entro i mesi di febbraio, marzo, maggio, luglio; settembre 2018";

5) Eliminazione, all'art. 5, comma 1, della locuzione: "e/o dal concessionario";

6) Eliminazione, all'art. 8, comma 2, della locuzione: "e/o il concessionario";

7) Aggiunta, dopo l'art. 8, di articolo così formulato:

ART. 9 - RICEZIONE E RISCONTRO ISTANZE

Le istanze di definizione agevolata dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità:

- protocollo del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, indirizzato all'Ufficio Tributi;
- anche all'indirizzo pec del suddetto ufficio

Nella redazione delle suddette istanze, il personale dell'Ufficio Tributi, potrà supportare il contribuente, che potrà rivolgersi agli Uffici negli orari e nei giorni stabiliti.

L'Ufficio Tributi esaminerà ogni istanza pervenuta, a seguito istruttoria, determinerà l'ammontare delle somme da corrispondere, redigerà prospetto dettagliato e piano di rateizzo, che sarà trasmesso al contribuente, a mezzo

- Consegna a mano.
- Pec

L'Ufficio tributi, contatterà i contribuenti, telefonicamente o anche a mezzo invito scritto, per invitarli al ritiro della documentazione per la definizione agevolata".

Il Consigliere Mesiti precisa di aver proposto otto rate anziché le quattro previste dal regolamento, in quanto, dopo aver visionato altri regolamenti presenti su alcune riviste specializzate, ha ritenuto che tale aumento di rate potesse consentire ad un maggior numero di contribuenti di poter accedere a tale facilitazione di pagamento dei tributi evasi, inoltre sarebbe più logico differenziare le rate a secondo degli importi da pagare, prevedendo una maggiore rateizzazione per gli importi superiori a 1000 euro, fermo restando che esiste un limite normativo che è quello per cui l'ultima rata deve scadere il 30 settembre 2018. Per quanto attiene all'altro emendamento relativo al disbrigo delle pratiche da parte dell'ufficio tributi e non dal Concessionario, ha potuto constatare successivamente che lo stesso emendamento è stato presentato dalla maggioranza, tuttavia sullo stesso, come viene evidenziato dal Responsabile finanziario e dal Revisore dei Conti pesa il comma 6 dell'art. 3 del contratto con il Concessionario Soget, che prevede che alla scadenza contrattuale che avverrà nel mese di febbraio, la riscossione delle partite sospese rimangono a carico del concessionario sino al completamento, ritiene che tale vincolo possa essere superato dal fatto che l'intera modulistica fosse intestata al comune fermo restando che quest'ultimo potrà acquisire quanto necessario dal Concessionario ormai cessato per il disbrigo delle formalità necessarie, d'altronde appare evidente che l'amministrazione intenda internalizzare tutto il servizio secondo le indicazioni date nel Dup 2017/2019, chiede che i suoi emendamenti vengano posti in votazione.

Visto il parere tecnico contabile della Dott.ssa Tiziana Romano responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di Marina di Gioiosa Ionica alla proposta di emendamento ***all'approvazione del regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016***, sugli emendamenti presentati in data 26/01/2017, prot. 1425 dal Sindaco, avv. Domenico Vestito e dal Consigliere Comunale, Daniele Albanese, del gruppo "Libertà e Partecipazione", nonché in data 26/01/2017 prot. n. 1476 presentato dal Consigliere avv. Pasquale Mesiti del gruppo "Progetto Paese", entrambi aventi come finalità la gestione della procedura di definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento da parte dell'Ufficio Tributi dell'Ente, anziché da parte del concessionario per la riscossione So.g.e.t. S.p.A.;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 6 del capitolato di gara per *"L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI MINORI (TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEL SERVIZIO COMUNALE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, INCLUSA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI, LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI COMUNALI); DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA DELLA TARSU/TARES E DEL CANONE IDRICO; RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE, COMPRESA L'IMU, EXTRA-TRIBUTARIE, PATRIMONIALI, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ED ALTRE LEGGI AMMINISTRATIVE E DI QUALSIASI ALTRA ENTRATA DELL'ENTE"* che testualmente recita: "Il Concessionario alla scadenza contrattuale è obbligato a curare e completare le attività previste per le pratiche ancora aperte oltre che a provvedere alla gestione e alla riscossione delle partite ancora in essere residue dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione";

CONSIDERATO che:

- gli emendamenti presentati dai Consiglieri Comunali sono difformi dalle disposizioni di gara poiché tutte le attività avviate ed ancora aperte alla scadenza contrattuale rimangono nella gestione della società di riscossione fino al completamento delle operazioni oggetto di gara (riscossione ordinaria e/o coattiva);
- le ingiunzioni di pagamento, notificate dalla società di riscossione, sono atti con i quali si è dato avvio alle procedure di esecuzione di cui al RD, 639/2010 per la riscossione coattiva delle entrate comunali, e che le procedure dovranno essere concluse dalla medesima società, per come stabilito dal contratto;

Dato atto che:

- la gestione da parte dell'Ufficio Tributi della definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento, oltre che essere contraria a quanto sopra specificato, sarebbe alquanto problematica in quanto l'intera procedura coattiva è stata gestita dalla società esterna ed in alcuni alle ingiunzioni di pagamento sono seguite le emissioni di procedure esecutive, pignoramenti presso terzi, pignoramenti di fitti e pigioni, ecc, ecc.....;
- essendo di competenza del concessionario l'intera attività avviata e non conclusa alla scadenza contrattuale, l'internalizzazione della gestione della definizione agevolata delle ingiunzioni, comunque, comporterebbe il riconoscimento dell'aggio al concessionario sulle somme riscosse a seguito di tale procedura, senza alcun beneficio economico per l'ente ma solo un aggravio di competenze ed oneri;

RICHIAMATO, inoltre, l'emendamento presentato dal Consigliere Avv. Pasquale Mesiti, con la medesima nota prot. 1476 del 26/01/2017 con il quale si propone l'aggiunta all'art. 4, comma 1, del regolamento in questione, dopo la lettera d) il seguente periodo: "eccezionalmente, solo per importi superiori a 1.000,00 euro, versamento in otto rate di pari importo entro i mesi di luglio, ottobre e dicembre 2017 ed entro i mesi di febbraio, marzo, maggio, luglio e settembre 2018";

CONSIDERATO che con tale previsione di maggior dilazione temporale dei pagamenti, si incide sulla liquidità di cassa poiché l'aumento delle rate, di pari importo, comporta una riduzione percentuale di incassi nell'esercizio 2017 ed un aumento nell'esercizio 2018, e conseguentemente una variazione in diminuzione della liquidità di cassa per il primo esercizio finanziario;

ESPRIME PARERE CONTRARIO per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile in relazione agli emendamenti presentati in data 26/01/2017, prot. 1425 dal Sindaco, avv. Domenico Vestito e dal Consigliere Comunale, Daniele Albanese, del gruppo "Libertà e partecipazione",

nonché in data 26/01/2017 prot. 1476 dal Consigliere avv. Pasquale Mesiti del gruppo "Progetto Paese";

Visto che con verbale n. 3 del 31/01/2017 il Revisore Unico dott. Salvatore Seminara

Premesso che l'art. 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge di 1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016, prevede la possibilità di regolamentare la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie dei Comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto n. 639 del 1910.

Che il Consigliere Comunale Avv. Pasquale Mesiti con nota prot. 1476 del 26/01/2017 ed il Sindaco congiuntamente al Consigliere Comunale Daniele Albanese con nota prot. 1425 del 26/01/2017 hanno presentato delle proposte di emendamento.

Considerato che l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, tra le funzioni degli organi di revisione prevede il rilascio di parere in relazione alle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali;

Esaminati gli emendamenti di cui alle note richiamate in premessa;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il parere contrario del responsabile del Settore Economico — Finanziario;

Ha espresso in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e nel prendere atto del parere contrario del Responsabile del Settore Economico Finanziario (parere prot. n. 1824 del 30/01/2017), il seguente parere:

- per, quanto attiene la proposta relativa alla gestione della procedura di definizione agevolata da parte degli uffici comunali piuttosto che da parte del concessionario per la riscossione, premesso che il proprio parere è strettamente connesso agli aspetti finanziari, se, per come affermato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario nel suo parere, la gestione della procedura rientra nelle competenze contrattuali del concessionario per la riscossione e la gestione da parte degli uffici comunali non porterebbe ad alcun beneficio economico per l'Ente ma solamente ad un aggravio di lavoro per gli uffici comunali (sottraendo tempo alle ordinarie attività dell'ufficio) nonché a problematiche tecniche di gestione delle singole pratiche, oltre che contrattualmente previsto, appare ragionevole che la procedura venga gestita dal concessionario per la riscossione;
- in merito alla proposta di emendamento avanzata dal Consigliere Mesiti relativamente alla possibilità di pagamento in numero 8 rate per importi superiori ad € 1.000,00, considerato che in questa fase non è valutabile da parte del sottoscritto l'effetto finanziario, ci si rifà alla valutazione effettuata dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario circa l'impatto finanziario dell'emendamento di che trattasi e quindi al relativo parere espresso in merito.

Prende la parola **il Sindaco** che in merito agli emendamenti presentati insieme al consigliere Albanese, nonostante il parere contrario del Responsabile del Settore Finanziario – Tributi e dal Revisore del Conti rimarca il fatto che il titolare del tributo, anche con la presenza di un contratto di concessione rimane sempre il comune pertanto trasferire all'ente tutte le competenze relative alla definizione agevolata dei tributi non pagati appare conforme alla normativa tra l'altro evidenzia che, in un regolamento comunale, atto normativo a carattere generale, pertanto proprio per la sua natura giuridica, non possa indicare un concessionario specifico, atteso che lo stesso può mutare in qualsiasi momento, e come tale potrebbe essere anche altro soggetto che assume il titolo di concessionario. Ritiene al contrario che portare a 8 rate non sia compatibile con le necessità di bilancio di questo Ente, in quanto un aumento eccessivo di rate porterebbe ad un sbilanciamento contabile notevole per l'ente, in particolar modo facendo diminuire notevolmente le liquidità di cassa che già nella situazione attuale appaiono notevolmente problematiche pertanto propone di sostituire le parole .

- 6) Art. 1, comma 1:
sostituire le parole: *"concessionario Soget S.p.A."*, con le parole: *"Comune di Marina di Gioiosa Ionica"*.
- 7) Art. 3, comma 3:
abrogazione del seguente testo: *"(o concessionario o società in house)"*
aggiuntadel seguente periodo: *"nella, modulistica predisposta occorrerà indicare le modalità di ricezione delle istanze, anche tramite posta elettronica certificata, gli orari di apertura al pubblico dell'ufficio tributi, i riferimenti telefonici e di posta elettronica ordinaria per richiedere chiarimenti e/o informazioni"*.
- 8) Art. 4, comma 1, primo periodo:
sostituire la parola: *"Il concessionario"*, con le parole: *"Comune di Marina di Gioiosa Ionica"*.
- 9) Art. 4, comma 1, secondo periodo:
sostituire le parole: *"Il concessionario"*, con le parole: *Comune di Marina di Gioiosa Ionica* .

Il Consigliere Mesiti sentita la proposta del Sindaco si dichiara favorevole, ritira i propri emendamenti, pur rammaricandosi del mancata rateizzazione in otto rate.

Il Sindaco precisa che a presto verrà presentato un regolamento comunale con il quale si intende regolamentare in modo uniforme la rateizzazione di tutti i tributi comunali, in quanto ad oggi esistono delle differenze tra tributi e tributi.

Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi pone in votazione gli emendamenti presentati del consigliere Badolisani

presenti 10 votanti 10

Favorevoli 10 astenuti 0 contrari 0

Gli emendamenti vengono approvati

Il Presidente poi mette in votazione gli emendamenti presentati del Sindaco e dal Consigliere Albanese

presenti 10 votanti 10

Favorevoli 10 astenuti 0 contrari 0

Gli emendamenti vengono approvati

Il Presidente poi mette in votazione l'intero regolamento così come modificato dagli emendamenti approvati

presenti 10 votanti 10

Favorevoli 10 astenuti 0 contrari 0

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, così come modificato dagli emendamenti sopra approvati.

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni

di pagamento, così come modificato dal Consiglio Comunale a seguito l'approvazione degli emendamenti in premessa indicati;

2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, nessuno astenuto, resi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata.

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

Comune Di Marina di Gioiosa Ionica

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Articolo 3 – <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	2
Articolo 4 - <i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	3
Articolo 5– <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	3
Articolo 6- <i>Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i>	4
Articolo 7 – <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	4
Articolo 8 – <i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i>	4

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al *Comune di Marina di Gioiosa Ionica* apposita istanza entro **il 2 maggio 2017**.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di **cinque rate**, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonché

l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo assume l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. Nella, modulistica predisposta occorrerà indicare le modalità di ricezione delle istanze, anche tramite posta elettronica certificata, gli orari di apertura al pubblico dell'ufficio tributi, i riferimenti telefonici e di posta elettronica ordinaria per richiedere chiarimenti e/o informazioni".

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il **Comune di Marina di Gioiosa Ionica**, comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 40 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, Il **Comune di Marina di Gioiosa Ionica**, comunica entro il **30 giugno 2017** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
- d) Versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018 e settembre 2018;
- e) **Versamento in cinque rate di pari importo, entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di febbraio, aprile e settembre 2018;**

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale "Rateizzazione pagamento tributi ed entrate comunali" approvato con delibera CC n 6 del 03/01/2014

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune e/o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6 – *Mancato, insufficiente o tardivo pagamento*

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – *Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore*

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – *Procedure cautelative ed esecutive in corso*

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune *e/o il concessionario* relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 9 – *Pubblicità*

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. Gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche Mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa LOREDANA FEMIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Arturo Tresoldi

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

IL FUNZIONARIO
F.to Dott.ssa TIZIANA ROMANO

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

IL FUNZIONARIO
F.to Dott.ssa TIZIANA ROMANO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Che la presente deliberazione, in applicazione dell' Art. 124, del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

4. E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 08-02-2017, Prot. N 187 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000);

Data 08-02-2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig.ra ERSILIA MULTARI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;

E' divenuta esecutiva il giorno 01-02-2017;

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'Art.134, comma 3°, per quindici giorni consecutivi dal 08-02-2017 al 23-02-2017, senza reclami.

Data 01-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Arturo Tresoldi

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE e consta di n. _____ fogli.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Arturo Tresoldi